



**CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE**

Provincia di Varese
C.F. – p.IVA 02902910120

Via Maria Ausiliatrice, 13 – 21014 Laveno Mombello VA

STATUTO

*Approvato dall'Assemblea Consortile nella seduta del 27 settembre 2005.
Modificato dall'Assemblea Consortile nella seduta del 18 aprile 2009.*

STATUTO

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI.....	3
ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO	3
ART. 2 SCOPI DEL CONSORZIO	3
ART. 3 SEDE DEL CONSORZIO	4
ART. 4 DURATA DEL CONSORZIO	4
ART. 5 RECESSI - ADESIONI	4
CAPO II ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE	5
ART. 6 ORGANI DEL CONSORZIO.....	5
ART. 7 L'ASSEMBLEA CONSORTILE.....	5
ART. 8 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.....	5
ART. 9 VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA	6
ART. 10 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.....	6
ART. 11 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.....	7
ART. 12 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
ART. 13 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
ART. 14 CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE..	9
ART. 15 IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO	9
ART. 16 IL VICE PRESIDENTE.....	9
ART. 17 IL SEGRETARIO/DIRETTORE.....	10
ART. 18 SERVIZI AMMINISTRATIVI - TECNICI - CONTABILI.....	11
ART. 19 REVISORE DEI CONTI	11
ART. 20 INDENNITÀ.....	11
CAPO III GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ.....	12
ART. 21 FINANZIAMENTI	12
ART. 22 PATRIMONIO.....	12
ART. 23 DISPOSIZIONI GENERALI.....	12
ART. 24 SERVIZIO DI TESORERIA	12
CAPO IV RAPPORTI TRA GLI ENTI CONSORZIATI.....	13
ART. 25 RACCORDO CON GLI ENTI	13
ART. 26 COLLEGIO ARBITRALE	13
CAPO V TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE.....	13
ART. 27 TRASPARENZA	13
ART. 28 ACCESSO E PARTECIPAZIONE.....	14
CAPO VI NORME FINALI.....	14
ART. 29 FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO	14
ART. 30 REVISIONE DELLO STATUTO	14
ART. 31 NORMA TRANSITORIA	15

STATUTO

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

1. È costituito il “CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI: MAGGIORE, COMABBIO, MONATE e VARESE” ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato T.U.) per il perseguimento degli scopi di cui al successivo articolo 2. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 il Consorzio, costituito per la gestione in forma associata delle funzioni delegate dalla Regione, applica per quanto compatibili le norme degli Enti locali di riferimento,
2. Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati sono stabilite in ragione dei canoni demaniali accertati e di competenza di ciascun anno e della lunghezza delle coste lacuali di ogni Comune. Le quote di partecipazione al Consorzio sono definite con il metodo di calcolo individuato nell'allegato A.
3. Dal momento dell'attivazione di altri servizi facenti parte degli scopi del Consorzio, l'Assemblea individuerà appositi indici che tengano conto dell'apporto specifico di ogni Ente consorziato.
4. Le quote saranno ricalcolate in sede di rendiconto di esercizio e approvate dall'Assemblea a valere sul successivo esercizio finanziario. L'approvazione delle nuove quote da parte dell'Assemblea del Consorzio è atto sufficiente per l'aggiornamento dello Statuto senza ulteriore atto formale.
5. L'Assemblea, a maggioranza dei 3/4 dei componenti assegnati, ha la facoltà di modificare i criteri per il calcolo delle quote stabilite nell'allegato A.

ART. 2 SCOPI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha come scopo:
 - a. La gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni in materia di demanio della navigazione interna dalla L.R. 29 Ottobre 1998, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, compresa la realizzazione del programma di valorizzazione del demanio lacuale.
 - b. La gestione di tutte le iniziative utili a favorire un'amministrazione di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio lacuale e della navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea del Consorzio.
 - c. La gestione del servizio di navigazione di linea e non di linea a richiesta degli Enti associati e della Regione.
 - d. La promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali, comprese le aree circostanti, con particolare riferimento allo sviluppo turistico ed economico nel rispetto dell'ambiente.
 - e. La rappresentanza e la difesa degli interessi degli Enti consorziati nella definizione dei livelli idrici e dei diritti demaniali.

STATUTO

- f. La gestione ed il coordinamento, a richiesta degli Enti consorziati o di altri enti, delle attività necessarie al risanamento delle acque dei bacini lacuali.
 - g. La gestione di altra attività, anche per affidamento degli Enti partecipanti o di altri enti che abbiano relazione o attinenza con lo scopo sociale.
 - h. La vigilanza, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 11-quinquies della L.R. 29 Ottobre 1998, n. 22 e s.m.i.
2. Il Consorzio può costituire od assumere partecipazioni in società o enti aventi scopi analoghi od affini a quelli del Consorzio stesso, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale, per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati.

ART. 3

SEDE DEL CONSORZIO

1. La sede legale e amministrativa del Consorzio è decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei 3/4 delle quote degli Enti consorziati. Inizialmente la sede è stabilita nel Comune di Laveno Mombello.
2. Il Consorzio può istituire sedi operative in altri Enti consorziati per coprire maggiormente il territorio e per una maggiore funzionalità del servizio reso. Il Consorzio istituisce presso la sede legale un albo consortile per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e dei provvedimenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 4

DURATA DEL CONSORZIO

1. La durata del Consorzio è indefinita, ovvero, secondo le disposizioni della Convenzione, dura fino all'eventuale scioglimento disposto per legge o determinato da:
 - a. decisione dell'Assemblea del Consorzio;
 - b. revoca da parte della Regione della delega delle funzioni qualora tali funzioni rappresentassero l'unica attività del Consorzio.

ART. 5

RECESSI - ADESIONI

1. Il recesso da parte di singoli Enti associati è sempre ammissibile. Il recesso deve essere comunicato al Consorzio per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente.
2. In caso di recesso agli Enti è assegnata la quota parte di patrimonio conferito e/o che hanno contribuito a costituire se divisibile; se non divisibile saranno corrisposti agli Enti i valori corrispondenti alla suddetta quota.
3. Potranno essere ammessi a fare parte del Consorzio altri Comuni rivieraschi dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese che ne facciano richiesta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, purché accettino il presente Statuto e sottoscrivano la Convenzione.

STATUTO

4. Analogamente a quanto disposto al comma 1, anche le adesioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione delle domande.
5. La decisione in ordine all'ammissione o meno di nuovi Comuni è presa con deliberazione dell'Assemblea consortile che stabilisce le condizioni per l'ammissione.
6. La delibera di ammissione o recesso è atto sufficiente e necessario per l'aggiornamento della Convenzione e dello Statuto, senza ulteriore atto formale.

CAPO II ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 6 ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:
 - a. L'Assemblea Consortile.
 - b. Il Consiglio di Amministrazione.
 - c. Il Presidente del Consorzio, che è anche presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
2. Gli organi del Consorzio rimangono in carica per la durata di cinque anni e si rinnovano entro la scadenza dell'anno solare corrispondente. Il rinnovo contestuale della metà più uno dei consigli comunali comporta la decadenza degli Organi del Consorzio ed il loro rinnovo entro novanta giorni dalle elezioni amministrative.

ART. 7 L'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Comuni consorziati.
2. I componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica ai sensi dell'art. 50 del T.U. e negli altri casi nelle forme previste dalla legge.

ART. 8 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea consortile si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno:
 - a. per l'approvazione del bilancio di previsione;

STATUTO

- b. per l'approvazione del rendiconto d'esercizio.
2. L'Assemblea consortile si riunisce in sessione straordinaria quante volte il Presidente lo ritenga necessario, oppure a richiesta di almeno un terzo delle quote rappresentate o dei comuni consorziati. In questi ultimi casi il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro venti giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo dell'Ente.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere notificato ai rappresentanti degli Enti consorziati almeno cinque giorni interi prima della seduta in caso di sessione ordinaria e tre giorni prima in caso di sessione straordinaria.
4. Per la convocazione d'urgenza dell'Assemblea, il termine di notifica è ridotto a ventiquattro ore.
5. Il Consorzio potrà attivare forme di trasmissione telematica della documentazione e degli avvisi di convocazione, previa accettazione da parte dei Comuni consorziati.
6. L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora d'inizio della riunione e l'ordine del giorno.
7. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede istituzionale, purché in un Comune consorziato.

ART. 9

VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno la metà delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso dalla prima convocazione, è necessaria la presenza di un terzo dei rappresentanti che rappresentino almeno un terzo delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto.
2. Il voto di ogni componente è pari alla specifica quota partecipativa dell'Ente rappresentato.
3. Il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni è rappresentato dalla maggioranza delle quote di partecipazione presenti, ove dalla legge e dal presente statuto non sia disposto diversamente.
4. Per lo scioglimento del Consorzio è richiesta la maggioranza dei 3/4 dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno la maggioranza assoluta delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto.

ART. 10

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

STATUTO

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate all'Albo consortile, presso la sede legale, e trasmesse contestualmente in elenco agli Enti consorziati che dovranno curare la pubblicazione al proprio Albo Pretorio.

ART. 11

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statuari.
2. Compete all'Assemblea quanto previsto dall'art. 42 del T.U., per quanto applicabile, ed in particolare:
 - a. L'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - b. La revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 10.
 - c. La pronuncia della decadenza e della revoca del Presidente del Consorzio e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le procedure disposte per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dal Capo II del T.U. e negli altri casi previsti dal presente Statuto.
 - d. L'approvazione degli indirizzi, del piano programmatico, dei bilanci preventivi annuali e pluriennali con allegato piano triennale delle assunzioni e relative variazioni e dei conti consuntivi.
 - e. L'attivazione di nuovi servizi oltre la gestione delle deleghe in materia di demanio della navigazione interna.
 - f. La costituzione e la partecipazione a società di capitali.
 - g. L'istituzione e l'ordinamento delle tariffe dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tariffaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi nei limiti della L.R. 29 Ottobre 1998, n. 22 e s.m.i.
 - h. La nomina del Revisore dei Conti e la determinazione del compenso.
 - i. La determinazione delle indennità di cui al successivo art. 20, che deve avvenire contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione.
3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo sono considerate, ai sensi del T.U., atti fondamentali.

STATUTO

ART. 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti: il Presidente e sei consiglieri, di cui tre del lago Maggiore, uno del lago di Comabbio, uno del lago di Monate e uno del lago di Varese.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi consortili. La qualità dei componenti del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere Comunale e Provinciale.
4. L'Assemblea provvede all'elezione del Consiglio di Amministrazione con distinte votazioni alle quali partecipano i rappresentanti di ciascun singolo lago nel seguente ordine: lago Maggiore, lago di Comabbio, lago di Monate e lago di Varese. Per l'elezione non è necessaria alcuna particolare maggioranza e le votazioni saranno espresse per quote millesimali a favore di un solo candidato. Nelle singole votazioni sono eletti coloro che otterranno il maggior numero di quote, a parità di quote il maggiore di età.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il mandato sono sostituiti dall'Assemblea nella prima adunanza utile, nel rispetto del comma 1.
6. Le dimissioni del Presidente o della metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione deve essere convocata entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'Ente.
7. Nel caso previsto dal comma precedente i componenti eletti in surrogazione restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo.
8. Al fine di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio uscente.
9. In mancanza del Presidente, provvede il Vice Presidente.
10. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Segretario/Direttore o da altro dipendente dallo stesso designato, in caso di sua assenza o impedimento.
11. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea consorziale, con la maggioranza dei due terzi dei componenti e delle quote di partecipazione. In tal caso l'Assemblea Consortile provvede alla nomina dei sostituti che durano in carica fino alla scadenza del mandato originario.

STATUTO

ART. 13

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente per tutti gli atti di amministrazione e di gestione del Consorzio che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea, del Presidente, del Segretario/Direttore o dei Responsabili dei Servizi ed, in particolare, adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi consortili nel rispetto degli indirizzi deliberati dall'Assemblea.
2. Approva il regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi e la pianta organica del Consorzio.

ART. 14

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche fuori della propria sede.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno degli amministratori in carica.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza.

ART. 15

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. Il Presidente del Consorzio è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea e dura in carica 5 anni. Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei millesimi presenti in Assemblea che a questi fini si considera validamente costituita con la presenza di almeno il 50% delle quote associative.
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili, amministrativi e giudiziari, nei rapporti con le Autorità, con i Comuni e con i terzi.
3. Propone le materie da trattare nelle adunanze dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione.
4. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, cura l'osservanza del presente Statuto, delle leggi e dei regolamenti e vigila sull'andamento del servizio.

ART. 16

IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta d'insediamento.

STATUTO

2. Il Consiglio di Amministrazione, nella nomina del Vice Presidente, dovrà tenere conto delle diverse realtà lacuali e degli interessi di cui sono portatori il Lago Maggiore e i Laghi Minori. Pertanto, qualora il Presidente appartenga al Lago Maggiore, il Vice Presidente dovrà essere espressione dei Laghi Minori e viceversa.
3. Il Vice Presidente può essere altresì delegato a svolgere permanentemente alcune funzioni del Presidente.

ART. 17

IL SEGRETARIO/DIRETTORE

1. Il Segretario/Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione previa selezione pubblica prevista dalle leggi vigenti.
2. In alternativa, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che l'incarico di Segretario/Direttore possa essere conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, fissando i limiti, i criteri e le modalità di conferimento dell'incarico stesso che non potrà superare la durata dell'Organo che lo ha eletto, o stipulando apposita convenzione ai sensi del T.U., per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
3. Al Segretario/Direttore compete attuare gli indirizzi programmatici e gli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
4. Il Segretario/Direttore è responsabile, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Il Segretario/Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti o ai responsabili degli uffici e dei servizi.
6. Al Segretario/Direttore competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a. Cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali.
 - b. Formula proposte da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.
 - c. Istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di bilancio annuale, pluriennale, della relazione revisionale e programmatica e del conto consuntivo.
 - d. Assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, garantendo la legittimità dell'azione amministrativa ed esprimendo pareri tecnici in ordine agli atti adottati e ne redige i verbali sottoscrivendoli insieme al Presidente.
 - e. Sovrintende e coordina l'attività tecnica e amministrativa del personale del Consorzio e adotta gli eventuali provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi e sostituisce i responsabili degli uffici e dei servizio in caso di loro assenza.
 - f. In assenza dei Responsabili di Servizio presiede le commissioni di gara e di concorso, stipula i contratti o può fungere da ufficiale rogante nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia.
 - g. Adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno.
 - h. Firma, in caso di assenza del Responsabile del servizio finanziario, gli ordinativi di incasso e di pagamento.

STATUTO

- i. Firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 18

SERVIZI AMMINISTRATIVI - TECNICI - CONTABILI

1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili il Consiglio di Amministrazione approva una pianta organica annessa al Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi, uniformandosi ai criteri di economicità e competenza.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Il Consorzio può ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate dalle amministrazioni aderenti al Consorzio, purché del medesimo comparto di contrattazione, previa convenzione tra le parti come previsto dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

ART. 19

REVISORE DEI CONTI

1. L'Assemblea consortile elegge, a maggioranza delle quote associative, il Revisore dei Conti, scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

ART. 20

INDENNITÀ

1. Le indennità agli amministratori, fissate dall'Assemblea in conformità all'art. 11, comma 2, lett. h del presente Statuto, sono corrisposte nel limite massimo di quelle previste dal D.L. 4 Aprile 2000, n. 119, non sono cumulabili con altre indennità corrisposte per altre funzioni pubbliche e non devono superare le indennità previste per il Comune sede di Consorzio.

STATUTO

CAPO III
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ART. 21
FINANZIAMENTI

1. Il Consorzio consegue i suoi scopi mediante:
 - a. I proventi dei canoni concessori, al netto della quota di competenza regionale, necessari a garantire le spese di funzionamento.
 - b. Un fondo perequativo costituito da un'ulteriore quota di canoni concessori il cui ammontare sarà determinato dall'Assemblea sulla base del programma degli investimenti.
 - c. I proventi dalla gestione dei servizi ad esso affidati o da questi proposti all'utenza.
 - d. I mutui e le obbligazioni.
 - e. I trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali, comunali e dei privati interessati.
2. Il Consorzio applica le norme previste per i comuni e ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

ART. 22
PATRIMONIO

1. Il patrimonio consorziale è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili conferiti dagli Enti consorziati, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio della sua attività.

ART. 23
DISPOSIZIONI GENERALI

1. I singoli Enti costituenti il Consorzio non hanno la facoltà di adottare provvedimenti in ordine al patrimonio consorziale ed all'andamento sia tecnico che amministrativo del Consorzio; provvedimenti che competono agli organi consorziali a norma dei precedenti articoli.
2. Casi particolari di interventi sui servizi saranno concordati tra gli Enti interessati ed il Consorzio.
3. In assenza di apposito regolamento si dovrà provvedere alla stesura dello stesso entro sei mesi.

ART. 24
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le norme del regolamento di contabilità.

STATUTO

CAPO IV

RAPPORTI TRA GLI ENTI CONSORZIATI

ART. 25

RACCORDO CON GLI ENTI

1. Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette agli Enti associati copia degli atti fondamentali nelle forme e nei modi definiti dal T.U. e dal presente statuto.
2. Il Presidente del Consorzio ed il Segretario/Direttore hanno il dovere di fornire le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

ART. 26

COLLEGIO ARBITRALE

1. Le controversie che potessero insorgere tra gli Enti consorziati ed il Consorzio saranno deferite ad un collegio arbitrale così composto:
 - a. Un rappresentante dell'Ente interessato nella controversia.
 - b. Un rappresentante del Consorzio nominato dal Consiglio di Amministrazione.
 - c. Un terzo arbitro designato di comune accordo fra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Varese, con funzioni di Presidente.
2. Il giudizio sarà inappellabile e quanto stabilito sarà ritenuto come volontà espressa direttamente dalle parti in contesa.

CAPO V

TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

ART. 27

TRASPARENZA

1. Il Consorzio uniforma la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici, se non diversamente disposto per legge, ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la Legge, lo Statuto o altre norme prevedono la pubblicazione vengono resi noti nelle forme e nei modi definiti dal T.U. e dalla Convenzione.

STATUTO

ART. 28

ACCESSO E PARTECIPAZIONE

1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge o del presente Statuto.
2. L'apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
3. Il regolamento determina inoltre i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua il funzionario responsabile, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

CAPO VI

NORME FINALI

ART. 29

FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

ART. 30

REVISIONE DELLO STATUTO

1. La proposta di revisione dello Statuto viene sottoposta a deliberazione nei casi previsti dalla Legge, quando venga disposta dalle autorità superiori e quando ne sia fatta richiesta:
 - a. Dal consesso consiliare di un Ente consorziato con formale provvedimento.
 - b. Dal Consiglio di Amministrazione con formale atto riportante unanime votazione.
 - c. Da metà dei componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione.
2. Per la revisione e la modifica dello Statuto è richiesta la maggioranza dei 3/5 dei componenti l'Assemblea che rappresenti almeno la maggioranza assoluta delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto.
3. La modifica, se approvata, diventa vincolante per tutti i Comuni aderenti al Consorzio.

STATUTO

ART. 31

NORMA TRANSITORIA

1. Lo Statuto entra in vigore nel momento della firma da parte degli enti rivieraschi della collegata Convenzione.
2. La prima Assemblea è convocata entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione per la nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione. Ai fini della determinazione delle quote di partecipazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto, si farà riferimento alle somme accertate al 31 dicembre dell'anno precedente in cui si terrà l'Assemblea, dalla Gestione Associata in forma convenzionale.
3. I Comuni che non sono presenti alla prima convocazione possono aderire al Consorzio anche successivamente senza necessità di procedere alla revisione del presente Statuto. La loro adesione entrerà subito in vigore. I riflessi finanziari saranno oggetto d'apposita convenzione tra Consorzio e Comune nuovo aderente. Le quote di partecipazione saranno stabilite in sede di primo rendiconto d'esercizio.
4. Per quanto applicabile e se non diversamente disposto dalla Convenzione e dallo Statuto, l'attività del Consorzio dovrà uniformarsi alle norme previste per i Comuni consorziati. Fino alla piena entrata in vigore degli organi e degli strumenti previsti dalla presente Convenzione e dallo Statuto.
5. Il Consiglio d'amministrazione può decidere di confermare l'efficacia totale o parziale di tutti o di parte degli atti costitutivi e gestionali approvati dai Comuni e/o dall'Assemblea della Gestione Associata.

**CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE e VARESE**

ALLEGATO A

Formula di Calcolo Pesi di Rappresentanza

$$\text{Peso Ente} = \left(\frac{\text{Accertamento Ente}}{\text{Accertamento Totale}} * 0,60 + \frac{\text{lunghezza Costa Ente}}{\text{lunghezza Totale Coste}} * 0,40 \right) * 1000$$